

## *Regolamento di certificazione specifico per addetto alle attività di cui al Regolamento (UE) 2015/2067.*

### Indice

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
3. DEFINIZIONI
4. REQUISITI
5. PROCESSO DI ESAME E DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
  - 5.1. Attivazione dell'iter di certificazione
  - 5.2. Analisi documentale di verifica prerequisiti
  - 5.3. Esame
    - 5.3.1 Modalità di esecuzione dell'esame secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
    - 5.3.2 Valutazione/Correzione esame
  - 5.4 Rilascio della certificazione
6. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
  - 6.1. Iscrizione al registro e comunicazione
7. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
8. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE
  - 8.1 TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
12. RISERVATEZZA E IMPARZIALITÀ

Rev.	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato
0	26/07/2022	Prima Emissione	GdL	Direttore Tecnico Ing. G. Persano Adorno  RQ Ing. M. Carlini	AD Dott. Arch. S. L. Giordano

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento specifico definisce le modalità di certificazione applicate da Istituto Giordano per le Persone fisiche che richiedono la certificazione delle proprie competenze in relazione ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/2067 e Schema di accreditamento ACCREDIA approvato dal MATT il 29.01.2019 ai sensi dell'art 4 del DPR n. 146/2018.

La certificazione disciplinata nel presente Regolamento si applica alla persona fisica che ne fa richiesta; non è quindi applicabile ad aziende/organizzazioni.

Il presente regolamento si applica alle **persone fisiche che svolgono una o più delle seguenti attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra:**

- a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- c) installazione;
- d) riparazione, manutenzione o assistenza;
- e) smantellamento,

in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 146/2018.

Inoltre, il presente Regolamento specifico stabilisce i criteri per il mantenimento ed il rinnovo di tali certificazioni.

La certificazione è accessibile e garantita a chiunque ne faccia richiesta, purché soddisfi i requisiti del presente Regolamento e non è limitato a coloro che dimostrino l'appartenenza ad una Associazione/Organizzazione, per questa attività Istituto Giordano applicherà le proprie tariffe garantendo equità e uniformità di applicazione.

L'applicazione del presente Regolamento è sottoposta a controlli da parte del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità di Istituto Giordano.

L'attività di certificazione descritta nel presente Regolamento è svolta in accordo ai requisiti della Norma ISO/IEC 17024 "Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone".

I punti del presente Regolamento fanno riferimento ai paragrafi del REG-PRS "Regolamento per la certificazione di persone", mantenendo la stessa numerazione dei corrispondenti paragrafi a cui sono state apportate modifiche e/o integrazioni. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) ed il Regolamento generale per la certificazione di persone (REG-PRS) nelle revisioni vigenti e reperibili sul sito [www.giordano.it](http://www.giordano.it).

## 2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone";
- REG-PRS - Regolamento generale per la certificazione di persone;
- Regolamento (UE) n° 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) N. 303/2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre n. 146/2018;
- ACCREDIA – Schema di accreditamento approvato dal MATT il 29.01.2019 ai sensi dell'art 4 del

DPR n. 146/2018;

- CGC – Condizioni generali di contratto per la certificazione;
- Regolamenti e circolari ACCREDIA applicabili, in particolare e senza limitarsi ad esse, qui si citano le seguenti: Circolare informativa DC N° 11/2020 - Frequently Asked Questions relative agli schemi di accreditamento Fgas e correlazioni con Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate e Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati [2020-06-04]
- Circolare informativa DC N° 12/2020 – Informativa sulle strumentazioni, attrezzature e apparecchiature utilizzate dal Centro d’esame e/o dall’Impresa e/o dall’Organismo di attestazione

I documenti sopra citati sono applicabili nell’ultima edizione e/o revisione vigente; i documenti emessi da Istituto Giordano richiamati dal contratto di certificazione sono resi disponibili sul sito [www.giordano.it](http://www.giordano.it) o forniti su esplicita richiesta del richiedente; i regolamenti ACCREDIA sono reperibili sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it).

### 3. DEFINIZIONI

Le definizioni sono riportate nelle norme di riferimento sopra indicate e nelle specifiche normative che fissano i requisiti di certificazione dei vari schemi.

Si riportano nel seguito le principali definizioni ad integrazione del regolamento generale:

**Organismo di Valutazione (OdV):** Organizzazione qualificata e incaricata da Istituto Giordano SpA a predisporre e gestire gli esami di qualifica del personale da certificare, come previsto all’articolo 5, comma 5 del D.P.R. n. 146/2018. Ulteriori dettagli sulla gestione sono riportati nella procedura P-OdV.

### 4. REQUISITI

Per accedere all’esame di certificazione il candidato deve:

- essere preventivamente iscritto al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato Registro telematico nazionale);
- presentare apposita domanda di certificazione MPRS00/04, corredata dall’attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale, contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta (es.: per il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 occorre indicare la categoria per la quale si richiede l’esame [Categoria I, II, III, IV]).

### 5. PROCESSO DI ESAME E DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

#### 5.1. Attivazione dell’iter di certificazione

Il richiedente provvede ad inviare all’Istituto Giordano (o ad un suo OdV qualificato) la domanda di certificazione debitamente compilata, timbrata e firmata per accettazione (ordine), riconoscendo nel contempo il carattere contrattuale del presente regolamento specifico, del “Regolamento generale per la certificazione di persone” (REG-PRS) e delle “Condizioni Generali di Contratto per la certificazione” (CGC), disponibili sul sito web [www.giordano.it](http://www.giordano.it).

#### 5.2. Analisi documentale di verifica prerequisiti

Al ricevimento della domanda di certificazione viene trasmessa al richiedente la conferma d’ordine contenente: eventuale richiesta di documentazione aggiuntiva/evidenze, il nominativo dei componenti della commissione d’esame incaricati e la notifica dell’attivazione dell’iter di certificazione oltre a sede e data esame.

A seguito della conferma d’ordine e comunque prima dell’inizio della sessione di esame, il richiedente dovrà inoltre presentare le evidenze a supporto di quanto precedentemente dichiarato nella “Domanda di certificazione”. La documentazione presentata dal richiedente dovrà soddisfare i requisiti (rif. § 4) specifici per la certificazione richiesta.

### 5.3. Esame

L'accesso all'esame di certificazione è consentito solo ai candidati che hanno superato positivamente l'esame documentale.

Il candidato non potrà in alcun modo essere ammesso all'esame senza l'evidenza del pagamento della quota prevista, dal contratto sottoscritto, per l'iscrizione e la partecipazione all'esame. Il candidato dovrà presentarsi alla sessione di esame, nella data, ora e luogo definiti e munito di un documento di identità in corso di validità.

Gli esami di certificazione potranno essere svolti presso la sede di Istituto Giordano, o presso altra Organizzazione (es. OdV)/datore di lavoro. Qualora la certificazione venga effettuata presso Organizzazione/datore di lavoro (comprese le sedi di Istituto Giordano), Istituto Giordano invia all'Organizzazione/datore di lavoro la pianificazione dell'esame, conformemente allo schema di certificazione specifico, contenente informazioni sulla documentazione da predisporre, sui materiali e sulle minime attrezzature di supporto da approntare, per la data dell'esame ed ogni altra informazione ritenuta necessaria.

Fatto salva autorizzazione specifica da parte dell'esaminatore, al candidato non è consentito l'utilizzo di oggetti/strumenti personali.

Il candidato potrà sostenere la prova pratica solo se munito dei propri DPI e dell'attrezzatura necessari allo svolgimento dell'attività di installazione.

Per sessioni di esame con un numero pari o inferiore a 5 candidati sarà presente un solo esaminatore.

#### 5.3.1 Modalità di esecuzione dell'esame secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

La prova scritta e la prova pratica dell'esame devono essere valutate separatamente e nell'ordine indicato.

Se il candidato non supera la prova scritta non può accedere alla prova pratica.

Se il candidato supera la prova scritta e non supera la prova pratica, potrà ripetere la sola prova pratica e completare l'intero esame entro i termini previsti all'articolo 7, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018: vale a dire otto mesi.

Superato tale termine il candidato dovrà ripetere l'intera procedura di certificazione come previsto all'articolo 7, comma 3 del D.P.R. n. 146/2018.

L'esame per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, è costituito da:

**prova scritta:** consistente in una serie di domande a risposta chiusa, per ogni domanda vengono proposte 3 risposte di cui una sola corretta, intese a valutare la competenza o la conoscenza in questione indicate in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera "T" nella colonna della rispettiva categoria.

Il numero delle domande da porre è specificato nella seguente tabella:

CATEGORIE	N. domande a risposta multipla
I	30
II	30
III	12
IV	15

**prova pratica:** durante la quale il candidato, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari come indicato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 esegue il compito corrispondente con la lettera "P" nella colonna della rispettiva categoria.

L'esame sia scritto che pratico verte:

- su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11;

- su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze tra quelli indicati applicabili alla Categoria richiesta dal candidato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 6, 7, 8 e 9.

Il candidato non deve venire a conoscenza, prima dell'esame, su quale dei suddetti quattro gruppi sarà valutato.

### Estensione del profilo professionale nell'ambito del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

Per le persone già certificate che vorranno estendere l'ambito della propria certificazione a categorie superiori (esempio da categoria III a categoria I) una volta superato l'esame per la categoria corrispondente Istituto Giordano emetterà una revisione del certificato precedente che riporterà la data di "emissione corrente" con invariate la data di prima emissione e di scadenza.

### 5.3.2 Valutazione/Correzione esame

Il candidato per essere idoneo alla certificazione deve ottenere:

- una valutazione minima pari al 60% in ciascuna parte dell'esame, e
- una valutazione complessiva minima pari all'70%.

La valutazione complessiva "N" deve essere calcolata secondo la seguente formula:

$N = 0,30 ns + 0,70 np$ , dove:

- nt è la valutazione in % della prova scritta;
- np è la valutazione in % della prova pratica.

In caso di valori decimali, il risultato non deve essere arrotondato (né per eccesso né per difetto).

I valori centesimali dovranno essere arrotondati per difetto.

Esempio 1. Categoria I

Nella prova scritta il candidato, su 30 domande, risponde correttamente a 20 e ne sbaglia 10 (punteggio 66,66%).

Nella prova pratica ottiene il punteggio di 72%

Punteggio prova scritta  $66,66 \times 0,3 = 19,99$

Punteggio prova pratica  $72 \times 0,7 = 50,4$

Il candidato ha totalizzato  $19,99 + 50,4 = 70,39\%$  per cui ha superato l'esame.

Esempio 2. Categoria I

Nella prova scritta il candidato, su 30 domande, risponde correttamente a 18 e ne sbaglia 12 (punteggio 60%).

Nella prova pratica ottiene il punteggio di 63,16%

Punteggio prova scritta  $60 \times 0,3 = 18$

Punteggio prova pratica  $63,16 \times 0,7 = 44,212$  (arrotondato per difetto 44,21)

Il candidato ha totalizzato  $18 + 44,21 = 62,21\%$  per cui NON ha superato l'esame.

Se il candidato non supera l'esame potrà ripetere l'esame facendo una nuova iscrizione.

### 5.3.3 Durata degli esami

La durata degli esami è stabilita come segue:

SCHEMA	Durata massima della prova scritta	Durata massima della prova pratica	Durata massima totale
<b>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067</b>			
Categoria I	90 minuti	90 minuti	3 ore
Categoria II	90 minuti	90 minuti	3 ore
Categoria III	30 minuti	45 minuti	1 ora e 15 minuti
Categoria IV	30 minuti	45 minuti	1 ora e 15 minuti

#### **5.4 Rilascio della certificazione**

Completate tutte le attività di valutazione, ed in seguito alla decisione positiva da parte del Comitato Tecnico competente di Istituto Giordano rilascia un Certificato di qualifica professionale e un tesserino di riconoscimento.

In caso di smarrimento dei documenti di certificazione, è possibile richiedere a titolo oneroso, per iscritto, l'emissione di ulteriore copia dei suddetti documenti.

Il certificato, riporta i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione
- nome, cognome, codice fiscale
- foto della persona
- numero del certificato
- descrizione del profilo professionale (in funzione delle attività e, per il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, anche della categoria);
- le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. n. 146/2018 + Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 Categoria I, ecc.)
- la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 146/2018;
- riferimento datore di lavoro/azienda;
- data prima emissione, emissione corrente e data di scadenza;
- firma del rappresentante legale di Istituto Giordano o suo delegato.

Il certificato è emesso in versione digitale e scaricabile da apposita area riservata, le credenziali di accesso sono inviate all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di certificazione.

#### **6. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE**

Il periodo di validità del certificato emesso da Istituto Giordano di dieci (10) anni dalla data di prima emissione o del precedente rinnovo.

La validità della certificazione è vincolata alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti ai capitoli 7 e 8 del presente regolamento di certificazione specifico è inoltre vincolata, ove contrattualmente previsto, al pagamento delle quote relative al rinnovo.

Con il rilascio del certificato, Istituto Giordano attesta la qualifica della persona, ma non conferisce nessuna autorizzazione ad operare che deve essere invece conferita dal datore di lavoro in forma scritta assumendosi la responsabilità dell'attività di controllo e del mantenimento dei requisiti, altrimenti assunte dal personale certificato quando il caso sopra non sia applicabile.

Il certificato perde di validità quando:

- a) ne viene fatto un uso scorretto o il personale certificato contravviene ai doveri previsti nel regolamento generale di certificazione, nelle presenti regole particolari e nella norma di riferimento;
- b) il personale certificato non soddisfa più i requisiti minimi di mantenimento (vedi cap. 7) che devono essere registrati annualmente (registro telematico nazionale), in tal caso si applicano i provvedimenti sanzionatori di cui al cap. 7;
- c) cambio datore di lavoro/Azienda.

In questi casi la persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell'esame teorico e pratico).

##### **6.1. Iscrizione al registro e comunicazione**

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera relativamente alle fasi di: rilascio, rinnovo, sospensione, revoca, trasferimento del certificato e di riesame della documentazione per il mantenimento (verifica con esito positivo), Istituto Giordano inserisce, nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione della persona fisica).

#### **7. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE**

Per poter mantenere la validità della certificazione è necessario che la persona dimostri il possesso dei seguenti requisiti.

Annualmente, almeno 90 giorni prima dalla scadenza annuale, Istituto Giordano trasmette una comunicazione alla mail indicata dalla persona fisica certificata alla quale è necessario dare seguito fornendo una dichiarazione (come da modello predisposto da Istituto Giordano e resa ai sensi del DPR 445/2000) contenente almeno:

- attestazione da parte della persona fisica certificata di non avere in corso contenziosi legali o amministrativi né di aver subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi;
- conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto comunicato in fase di certificazione;
- La continuità di esercizio dell'attività tramite la consegna di un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che la persona fisica certificata abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo di applicazione del certificato. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato.

Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, Istituto Giordano potrà comunque mantenere attivo il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza al Istituto Giordano di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

Il mancato rispetto delle condizioni di mantenimento, ad esempio la continuità di esercizio dell'attività lavorativa, comporta la perdita di validità della certificazione inibendone l'uso anche prima dell'effettiva scadenza del certificato.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, Istituto Giordano deve ricevere dalla persona fisica certificata, o tramite il proprio datore di lavoro, la documentazione di cui ai punti sopra riportati.

In assenza parziale o totale della documentazione prevista, Istituto Giordano sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza. Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona fisica non trasmette la documentazione prevista ai punti precedenti, Istituto Giordano provvederà alla revoca del certificato. La persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell'esame teorico e pratico).

Istituto Giordano, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica alla persona fisica la sussistenza della certificazione.

## **8. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE**

Istituto Giordano, su esplicita richiesta del possessore del certificato, rinnova la certificazione per un nuovo periodo di validità di 10 anni.

Il rinnovo della certificazione avviene tramite lo svolgimento di un nuovo esame con le stesse modalità descritte nel presente schema.

La persona fisica certificata, dovrà presentare una istanza di rinnovo entro 60 giorni antecedenti la scadenza del certificato, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro.

Al termine della valutazione di rinnovo, in caso positivo e previa delibera del Comitato Tecnico competente, Istituto Giordano riemette il certificato con la nuova data di scadenza.

L'iter di rinnovo si dovrà concludere entro la data di scadenza del certificato in corso.

### **8.1 TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE**

Il trasferimento di un certificato rilasciato ad una persona fisica da un altro Organismo di Certificazione accreditato, può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Ai fini del trasferimento, Istituto Giordano deve essere in possesso della seguente documentazione:

- a. stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
- b. dichiarazione dell'organismo di certificazione precedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti della persona fisica, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- c. una dichiarazione resa dalla persona fisica certificata, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

L'organismo di certificazione precedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b. alla persona fisica richiedente.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, Istituto Giordano emetterà un certificato, riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione all'organismo di certificazione precedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, l'organismo di certificazione precedente revocherà il certificato.

Il certificato emesso da Istituto Giordano, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.

## **12. RISERVATEZZA E IMPARZIALITÀ**

In deroga a quanto indicato nel REG-PRS Istituto Giordano conserva le registrazioni relative al processo di certificazione per un periodo non inferiore a due cicli di certificazione (20 anni).